

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Competenza, valore della controversia: irrilevanza dell'indicazione del valore della causa ai fini del contributo unificato**

*Va confermato che l'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto di citazione ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge ha finalità esclusivamente fiscale, con la conseguenza che tale dichiarazione non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di individuazione del giudice competente.*

## **Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.9.2015, n. 18732**

*...omissis...*

Con il xxxxx motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 10 e 14 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice di merito abbia declinato la propria competenza in favore del xxxx. Roma in relazione alla proposta domanda indeterminata per valore facendo erroneamente riferimento alla dichiarazione di valore ai fini meramente fiscali (Euro 5.100,00).

La doglianza è fondata.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare l'indicazione del valore della causa riportata in calce all'atto di citazione ai fini della determinazione del contributo unificato dovuto per legge ha finalità esclusivamente fiscale, con la conseguenza che tale dichiarazione non può spiegare alcun effetto su un momento strettamente inerente al processo, quale la determinazione del valore della controversia al conseguente fine di individuazione del giudice competente (v. Cass., 20/12/2007, n. 26988. Cfr. altresì Cass., 13/7/2007, n. 15714; Cass., 17/12/2007, n. 26578).

Atteso che il momento determinante ai fini dell'individuazione della competenza è quello della proposizione della domanda (v. Cass., 4/10/2013, n. 22759; Cass., 6/4/2006, n. 8075), in presenza come nella specie di domanda di risarcimento danni da sinistro stradale di valore indeterminato in ragione della mancanza di indicazione o dichiarazione al riguardo da parte dell'attore trova invero applicazione il principio in base al quale ai sensi dell'art. 14 c.p.c., comma 1, per le cause relative a somme di denaro (e a beni mobili) la causa, laddove difetti tempestiva contestazione della competenza medesima da parte del convenuto (cfr. Cass., 30/01/1995, n. 1088), si presume di competenza del giudice adito (cfr. Cass., 20/4/2001, n. 5914).

Orbene, nell'affermare che stante la totale, indeterminatezza della domanda attorea anche in punto di quantificazione del danno, unico parametro di riferimento è la dichiarazione di valore ai fini fiscali che viene stabilita in Euro 5.100,00, dunque, ben al di sotto della competenza per valore di codesto Tribunale prevista dalla legge in materia di risarcimento danni conseguenti alla circolazione dei veicoli (art. 7 c.p.c.), il giudice di merito ha nell'impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Va pertanto dichiarata la competenza per territorio del Tribunale di Roma.

Spese rimesse.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, va dato atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso. Dichiara la competenza per territorio del Tribunale di Roma. Spese rimessa.

Così deciso in Roma, il 11 giugno 2015